

## **ATTENZIONE : è in corso l'aggiornamento delle seguenti FAQ che non tengono conto del recente accordo del luglio 2011**

### **Le domande più frequenti sul Fondo Esuberi ABI - Settore Credito**

Che cosa è il Fondo Esuberi per i bancari ?

Perché è stato creato il Fondo Esuberi ?

Quali sono le fonti istitutive del Fondo ?

Come viene gestito il fondo esuberi

Il Fondo ha durata illimitata ?

Quali sono le prestazioni del Fondo esuberi ?

Chi si fa carico delle prestazioni ?

Come si attivano le prestazioni straordinarie ?

Chi può accedere al fondo ?

L'operazione è sempre su base volontaria ?

E' possibile che il datore di lavoro non consenta ad un lavoratore l'ingresso nel fondo ?

L'assegno straordinario è una vera e propria pensione ?

Cosa è successo dopo la riforma delle pensioni ?

Nel caso di posticipo della data di pensione quindi il Fondo come si comporta ?

E se fossero modificate in peggio le regole di calcolo ?

Per quanto tempo viene pagato l'assegno di accompagnamento ?

Come viene calcolato l'assegno di accompagnamento ?

Ferme restando le leggi attuali, è possibile che la pensione sia inferiore all'assegno di accompagnamento?

L'assegno di accompagnamento si rivaluta ?

Come viene tassato l'assegno straordinario e che cosa succede se si modificano le aliquote fiscali ?

Per calcolare il netto dell'assegno di accompagnamento occorre quindi applicare l'aliquota del TFR ?

Cosa sono e come vengono calcolati i contributi figurativi ?

L'assegno di sostegno è reversibile?

Sull'assegno di sostegno spettano gli assegni familiari ?

Per coloro che sono in accompagnamento è possibile cumulare l'importo dell'assegno di sostegno con altri redditi ?

### **Che cosa è il Fondo Esuberi per i bancari ?**

E' un fondo, dotato di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, che ha il compito di finanziare, nei casi di ristrutturazioni e/o situazioni di crisi, interventi ordinari o straordinari nei riguardi dei lavoratori delle Banche interessate.

### **Perché è stato creato il Fondo Esuberi ?**

Il fondo ha una funzione simile a quella che ha la cassa integrazione, che non è prevista per il settore bancario, ed è pertanto lo strumento voluto dal legislatore e dalle parti sociali

per gestire in modo non traumatico per i lavoratori gli esuberi di personale. In teoria ai sensi della legge 223/1991, anche prima dell'istituzione del fondo, era possibile per le Aziende ricorrere ai licenziamenti collettivi, ma l'assenza di un sistema di protezione sociale rendeva di fatto tale strada impraticabile.

### **Quali sono le fonti istitutive del Fondo ?**

In gergo tecnico si dice che il Fondo ha natura mista in quanto alla base vi sono sia degli accordi tra le parti sociali (accordi del 28/2/1998 e del 24/1/2001) sia delle norme legislative e regolamentari (legge 662/1996, decreti ministeriali n.477 del 27/11/1997 e n. 158 del 28/4/2000).

### **Come viene gestito il fondo esuberi**

Il fondo è gestito da un Comitato Amministratore composto da 12 consiglieri (5 di nomina sindacale, 5 designati dalle Banche e 2 dirigenti ministeriali); il Fondo è istituito presso l'INPS, che deve provvedere per il tramite delle proprie sedi provinciali ad erogare le prestazioni previste. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, il Fondo è alimentato da contributi base a carico sia delle Banche (0,375%), che dei lavoratori in servizio (0,125%); in caso di utilizzo del Fondo le Banche devono inoltre corrispondere al Fondo contribuzioni aggiuntive (nel caso delle prestazioni straordinarie, sostanzialmente, devono accollarsi l'intero onere).

### **Il Fondo ha durata illimitata ?**

No, il Fondo scadrà nel luglio 2010 e pertanto dopo quella data non potrà più erogare prestazioni; tuttavia, in considerazione della sua funzione, non è escluso che si decida di prorogarne la scadenza.

### **Quali sono le prestazioni del Fondo esuberi ?**

Sostanzialmente il Fondo può erogare prestazioni ordinarie e straordinarie:

- le prestazioni ordinarie sono previste in caso di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa (sulla falsariga della cassa integrazione ordinaria) e consistono nell'erogazione di assegni quantificati ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.M. 158/2000; tali assegni sono pari al 60% della retribuzione spettante, con l'applicazione di massimali rapportati alla retribuzione (in ogni caso il limite massimo è di lire 2.400.000 lorde mensili). - le prestazioni straordinarie costituiscono la parte più qualificante dell'intera normativa; al lavoratore che cessa l'attività, viene assicurata l'erogazione mensile di un assegno straordinario per il periodo (max 60 mesi) compreso tra la data di cessazione e quella di erogazione della pensione INPS (finestra), nonché la copertura dei contributi per il periodo compreso tra la data di cessazione e quella di maturazione del requisito pensionistico (diritto).

### **Chi si fa carico delle prestazioni ?**

L'assegno straordinario è corrisposto dall'INPS che provvede anche ad inviare all'interessato le certificazioni fiscali. La banca ha l'onere di versare all'INPS sia la somma per l'erogazione dell'assegno sia la contribuzione figurativa.

### **Come si attivano le prestazioni straordinarie ?**

Il ricorso al Fondo esuberi è consentito per fronteggiare casi di crisi settoriali o ristrutturazioni aziendali. E' necessario che sia attivata una specifica procedura sindacale prevista per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali e che la stessa si concluda con un accordo aziendale che preveda l'utilizzo di una molteplicità di strumenti (es. il part-time).

### **Chi può accedere al fondo ?**

Possono accedere al Fondo i lavoratori, compresi quelli con qualifica di dirigente, cui — alla data di cessazione (ingresso nel Fondo) — manchino non più di 60 mesi alla data di erogazione della pensione (cosiddetta finestra).

### **L'operazione è sempre su base volontaria ?**

Bisogna distinguere: se la procedura sindacale prevista si è conclusa con un accordo che prevede il ricorso al cosiddetto "fondo light" (accordo del 24/1/2001), l'adesione è del tutto libera e volontaria. Nel caso contrario, occorre redigere una graduatoria dei lavoratori in base ai criteri indicati dall'articolo 8 del decreto ministeriale 158 de 28/4/2000 (a partire dai nominativi già pensionabili e proseguendo con quelli via via più vicini alla pensione), nell'ambito della platea individuata si favorisce la volontarietà ma, se non si raggiunge il numero, si scorre la graduatoria e in tal caso i lavoratori non hanno la facoltà di scelta, ma sono sostanzialmente obbligati all'uscita.

### **E' possibile che il datore di lavoro non consenta ad un lavoratore l'ingresso nel fondo ?**

No, a condizione ovviamente che il lavoratore rientri nella graduatoria numerica predisposta; è infatti possibile che le domande di lavoratori interessati siano superiori al numero di esodi previsto e in tal caso saranno esclusi i più lontani dalla pensione.

## **L'assegno straordinario è una vera e propria pensione ?**

No, l'assegno non è una pensione a tutti gli effetti (somiglia piuttosto all'assegno erogato dalla cassa integrazione straordinaria) e pertanto il lavoratore in accompagnamento, che tecnicamente non può definirsi un pensionato, al maturare dei requisiti previsti, dovrà richiedere la pensione all'INPS .

## **Cosa è successo dopo la riforma delle pensioni ?**

Bisogna distinguere tra i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro il 31/12/2007 (anche se con finestra successiva) e gli altri; per i primi non cambia nulla né ai fini delle prestazioni del Fondo né per quanto riguarda la data di erogazione della pensione e la misura della stessa.

Per coloro che maturano il diritto a pensione dopo il 31/12/2007 la nuova normativa introduce profonde modifiche; infatti – limitatamente a 10.000 lavoratori – esiste una clausola di salvaguardia che consente di applicare nei loro confronti le vecchie regole, mentre per la stragrande maggioranza le nuove norme comportano un considerevole aumento dei tempi necessari per maturare la pensione. Vediamo alcuni esempi:

- Lavoratore nato il 2/8/1950 i cui contributi partono da agosto 1973; costui nell'agosto 2008 maturava i requisiti pensionistici (nel suo caso 35 anni di contributi e 58 anni di età ) e con le vecchie regole poteva andare in pensione al 1/7/2009; con le nuove regole maturerà diritto a pensione solo al compimento dei 60 anni di età e cioè al 1/1/2011. Attualmente questo soggetto, se non rientra nel numero dei 10.000 di cui sopra (in cui sono compresi anche lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria di settori non bancari) ove decidesse di accedere al fondo esuberi sarebbe coperto dalle prestazioni del Fondo solo fino a giugno 2010 e per il periodo sino al 1/1/2011 rimarrebbe senza assegno di sostegno e senza pensione. Se il fondo fosse prorogato (in tal senso c'è già stato un accordo tra Banche e Sindacati per la proroga sino al 2020 e si attendono le autorizzazioni governative) potrebbe usufruire dell'assegno di sostegno sino al 2011 e successivamente beneficiare della pensione (ovviamente, poiché l'assegno di sostegno può essere erogato per max 60 mesi l'uscita dalla Banca dovrebbe avvenire nel corso del 2006).

- Lavoratore nato il 1/2/1953 i cui contributi partono dal febbraio 1973; costui con le vecchie regole maturava il diritto a pensione nel febbraio 2010 con finestra 1/7/2010; con le nuove regole maturerà diritto a pensione nel febbraio 2013 con finestra al 2014. Di conseguenza questo soggetto, al momento non può accedere al Fondo esuberi per un duplice ordine di motivi: il primo motivo è costituito dalla circostanza che la proroga del Fondo non è ancora operante, il secondo è che per entrare nel Fondo dovrà aspettare in ogni caso il 2009 . Pertanto la situazione di questo soggetto è stata profondamente modificata in quanto non solo è stato spostato in avanti la data della sua pensione ma anche l'accesso al Fondo viene rinviato almeno di un quadriennio.

Ovviamente i casi sono molteplici ed estremamente diversi tra loro, per cui si raccomanda molta cautela prima di prendere decisioni sulla materia.

Per le donne è prevista un'eccezione: esse possono ancora andare in pensione a 57 anni di età (a condizione ovviamente che abbiano raggiunto l'anzianità necessaria) ma in tal caso il calcolo della pensione sarà effettuato con il sistema contributivo. Tale sistema è fortemente penalizzante e, in linea di massima, sconsigliabile in quanto comporta una notevole riduzione della pensione.

### **Nel caso di posticipo della data di pensione quindi il Fondo come si comporta ?**

Nell'ambito dei 60 mesi e sino alla data di vigore del Fondo (attualmente luglio 2010 ma in via di proroga) il Fondo eroga l'assegno spettante; oltre tale data, se il lavoratore è già nel Fondo, si ferma mentre i lavoratori ancora in servizio non possono accedere al Fondo.

### **E se fossero modificate in peggio le regole di calcolo ?**

In questo caso, a prescindere da eventuali deroghe di legge, la pensione futura sarebbe inferiore a quella attualmente prevista.

### **Per quanto tempo viene pagato l'assegno di accompagnamento ?**

L'assegno può essere corrisposto per un periodo massimo di 5 anni (60 mesi); esso spetta dal mese successivo a quello della cessazione dal lavoro e sino al mese precedente l'erogazione della pensione.

### **Come viene calcolato l'assegno di accompagnamento ?**

La norma recita testualmente che il valore dell'assegno, al netto del carico fiscale, è pari all'importo netto del trattamento pensionistico INPS che gli interessati maturerebbero con la maggiorazione dell'anzianità mancante per il diritto a pensione. In sostanza il meccanismo è analogo a quello della pensione in quanto si basa sulle stesse regole. Per quanto riguarda l'anzianità complessiva (contributi maturati + contributi figurativi) occorre calcolare l'anzianità che il singolo lavoratore maturerà al momento del raggiungimento dei requisiti pensionistici (data di maturazione dei requisiti e non data della finestra):

- ad esempio un soggetto che abbia maturato 52 anni di età e 30 anni di contribuzione avrà un assegno pari alla pensione teorica che percepirebbe a quella data sulla base di 35 anni di contributi;
- invece, un lavoratore che abbia 60 anni di età e 28 di contributi avrà un assegno calcolato su 33 anni di contributi (28 anni già maturati più 5 di contributi sino ai 65 anni di età previsti per la pensione di vecchiaia).

### **Ferme restando le leggi attuali, è possibile che la pensione sia inferiore all'assegno di accompagnamento?**

E' un'ipotesi non frequentissima ma possibile in qualche raro caso (soprattutto per gli accompagnamenti più lunghi).

### **L'assegno di accompagnamento si rivaluta ?**

Secondo l'interpretazione dell'INPS l'assegno è fisso per tutto il periodo e non è perequabile; tuttavia, la legge sul punto non si esprime.

## **Come viene tassato l'assegno straordinario e che cosa succede se si modificano le aliquote fiscali ?**

Secondo la più recente interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, l'assegno va in ogni caso assoggettato al regime fiscale della tassazione separata (con applicazione dell'aliquota TFR). Tale chiarimento ha indotto l'INPS a modificare le procedure poichè in una prima fase aveva ritenuto che solo i soggetti ultracinquantenni fossero destinatari di tale modalità di tassazione.

Su tale presupposto, eventuali modifiche delle aliquote IRPEF, che intervenissero nel periodo di erogazione dell'assegno straordinario, non dovrebbero avere alcuna influenza.

## **Per calcolare il netto dell'assegno di accompagnamento occorre quindi applicare l'aliquota del TFR ?**

Nella pratica l'INPS calcola l'assegno lordo spettante, applica le aliquote IRPEF ordinarie e, una volta determinato il netto da corrispondere al lavoratore, ricalcola un nuovo lordo teorico in base all'aliquota TFR. Il relativo importo costituisce il lordo dell'assegno di sostegno da corrispondere al lavoratore e da addebitare all'Azienda. Di fatto, con tale procedimento il beneficio della tassazione separata non va al lavoratore ma al datore di lavoro.

## **Cosa sono e come vengono calcolati i contributi figurativi ?**

Le norme prescrivono che, per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e quella di maturazione del requisito pensionistico, la Banca debba versare al Fondo una contribuzione figurativa in modo che anche il periodo privo di prestazione lavorativa sia coperto ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della pensione futura da parte dell'INPS.

Per quanto riguarda l'entità dei contributi da versare, le Banche solitamente fanno riferimento alle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione escludendo tutte le voci variabili (lavoro straordinario, gratifiche e premi di risultato, indennità varie, somme versate dall'Azienda alla previdenza integrativa, etc.).

Il decreto ministeriale n.158 del 28/4/2000, invece, all'articolo 10 comma 7 fa riferimento all'ultima mensilità, senza distinguere, peraltro, tra voci fisse e voci variabili della retribuzione.

La metodologia seguita dalle Banche appare quantomeno discutibile e sul punto si segnala che sono in corso ulteriori approfondimenti i cui esiti saranno riportati appena conclusi.

## **L'assegno di sostegno è reversibile?**

No, in quanto agli eredi (coniuge e figli minorenni o agli studi) spetta la pensione indiretta secondo le regole di legge tenendo conto dell'anzianità e dei contributi acquisiti sino alla data del decesso.

**Sull'assegno di sostegno spettano gli assegni familiari ?**

No.

**Per coloro che sono in accompagnamento è possibile cumulare l'importo dell'assegno di sostegno con altri redditi ?**

La normativa limita fortemente tale possibilità attraverso alcune disposizioni restrittive; più in particolare:

- in caso di attività in concorrenza con il datore di lavoro, sia lavoro dipendente che autonomo, c'è incompatibilità assoluta con la perdita del diritto all'assegno;
- in caso di attività di lavoro dipendente non in concorrenza, la cumulabilità è possibile nel limite dell'ultima retribuzione percepita in servizio;
- in caso di lavoro autonomo non in concorrenza, si conserva solo una parte dell'assegno e cioè un importo pari al minimo INPS + il 50% della somma eccedente (a prescindere dall'entità del reddito di lavoro autonomo).

La contribuzione figurativa va ridotta in misura tale da non consentire variazioni alla pensione attesa.